



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

UFFICIO XII

Ambito territoriale per la provincia di Latina

UFFICIO PENSIONI

Via Legnano 34 - 04100 Latina ☎ 0773/460330 fax 0773/460337

✉ francesco.dussich.lt@istruzione.it

AOOUSPLT

Prot. n.

Allegati n. 4

Modalità di spedizione - Posta elettronica

Latina, 18 febbraio 2015

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Latina
Loro sedi

e p.c. al Direttore Generale
dell'U.S.R. per il Lazio

Alla sede INPS - Gestione ex INPDAP
Viale Pier Luigi Nervi 180
Latina

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola
Loro Sedi
All'U.R.P.
Sede

All'Albo elettronico
Sede

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età -

Quest'Ufficio ha riscontrato che numerosi istituti scolastici continuano a disattendere le disposizioni normative in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.

Al fine di uniformare l'operato delle istituzioni scolastiche della provincia, si ritiene opportuno richiamare le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/3/2012, ribadite dal comma 5 dell'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Da dette disposizioni si evince che l'età ordinamentale per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, **per coloro che hanno maturato il diritto al trattamento di pensione** continua ad essere il **sessantacinquesimo anno di età**, per cui tutti

coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto ed abbiano i requisiti utili per il diritto a pensione dovranno essere oggetto di collocamento a riposo d'ufficio da parte delle SS.LL.

Si riportano ad ogni buon fine i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione previsti dalla vigente normativa :

Personale di sesso femminile:

- maturazione entro il 31 dicembre 2011 di 61 anni di età e minimo 20 anni di contribuzione ovvero 61 anni di età e minimo 15 anni di contribuzione qualora abbiano anche anzianità contributiva antecedente al 1/1/1993;
- maturazione entro il 31 agosto 2015 di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;

Personale di sesso maschile:

- maturazione entro il 31 agosto 2015 di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;

Personale sia di sesso maschile che femminile:

- maturazione entro il 31 dicembre 2011 di 40 anni di anzianità contributiva ;
- maturazione entro il 31 dicembre 2011 di quota 96 sommando età anagrafica e anzianità contributiva con anzianità anagrafica minima richiesta di almeno 60 anni e anzianità minima contributiva di almeno anni 35
(61 anni età + 35 anni di anzianità contributiva ovvero
60 anni età + 36 anni di anzianità contributiva ovvero
sommatoria fra età anagrafica e anzianità contributiva tenendo presente che l'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione - es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e mesi di contribuzione-).

Personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non ha maturato il diritto al trattamento di pensione

Esclusivamente per tale tipologia di personale , il collocamento a riposo d'Ufficio per raggiunti limiti di età decorrerà , (salvo trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionistico, disposto a seguito di istanza da parte dell'interessato prodotta nei termini previsti dalla relativa Ordinanza Ministeriale) dal 1° settembre 2015 qualora il dipendente compia 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto 2015 o compia 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2016,2017 o 2018 (rispettivamente per gli anni scolastici 2015/2016 , 2016/2017 e 2017/2018). Per costoro l'anzianità minima contributiva per il diritto al trattamento di pensione è di norma fissata in anni 20. .

Ne consegue che coloro che non raggiungono il requisito minimo pensionistico al momento del compimento dell'età anagrafica prevista per il collocamento a riposo d'Ufficio potranno presentare istanza di trattenimento in servizio , nei termini previsti

dalla relativa Ordinanza Ministeriale, ai sensi del comma 3 dell'art.509 del Decreto legislativo 297/94.

Tutto ciò posto si richiama la responsabilità diretta delle SS.LL. in merito al puntuale e preciso rispetto delle disposizioni sopraindicate.

Pertanto si invitano le SS.LL. a provvedere al collocamento a riposo con relativa registrazione al SIDI del personale rientrante nelle fattispecie sopra descritte.

Si allegano:

circolare M.I.U.R. n. 18851 dell'11 dicembre 2014 ;

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/3/2012;

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/2/2015;

stralcio D.L. 201/2013 relativamente al comma 5 dell'art.2.


IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Rita Calvosa)